RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Contratto di programma e contratto di servizio per il periodo 2010/2012 tra Stato ed ENAV S.p.A.

Il contratto di programma e il contratto di servizio in rubrica, rinvengono, com'è noto, il proprio originario substrato giuridico nell'espressa disposizione normativa ex art. 9, rispettivamente, comma 2, lett. b), e comma 5, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), dapprima, in ente pubblico economico (Ente nazionale di assistenza al volo – E.N.A.V.) e, poi, in società per azioni (ENAV S.p.A.: qualificazione, quest'ultima, acquisita a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001).
Invero, ai sensi di tale codificato assetto, peraltro confermato, nel tempo, da successive stratificazioni normative (vedasi, da ultimo, l'art. 11 sexies, comma 1, lett. f), e l'art. 11 septies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), alla cennata tipologia negoziale (contratto di programma e contratto di servizio, da rinnovarsi con cadenza triennale) deve tuttora ascriversi il fondamentale ruolo di valido strumento regolatorio in materia di disciplina dei rapporti intercorrenti fra Stato ed ENAV S.p.A.

Ciò premesso in termini generali, è d'uopo ora sottolineare, in ordine al peculiare aspetto dell'intrinseca valenza dei due contratti in epigrafe, come essi, proprio in forza della soprarichiamata disposizione normativa (art. 9, comma 2, lett. b), e comma 5, della citata legge n. 665/1996), abbiano la precipua finalità di impostare le corrette linee metodologiche della dinamica tariffaria, correlando, senz'altro, quest'ultima con il perseguimento di inderogabili obiettivi di efficientamento aziendale, nonché di salvaguardia dei dovuti livelli di sicurezza e qualità dei servizi offerti all'utenza.

Circa, poi, i contenuti specifici dei due summenzionati atti negoziali, fermi restando gli ulteriori elementi legislativamente individuati, se ne riportano, qui di seguito, quelli più significativi e innovativi:

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2010/2012

- adozione, in luogo del pregresso meccanismo contabile di mero recupero dei costi "a piè di lista" (il cosiddetto cost recovery), di un metodo di contenimento dei costi imprenditoriali (il cosiddetto cost cap), fermo restando, comunque, il necessario livello di investimenti in termini di infrastrutture aeroportuali (art. 8). Tale innovazione aziendalistica prevede, per la struttura organizzativo-operativa dell'ENAV S.p.A., l'applicazione di appositi coefficienti di efficientamento

parametrati sulla base del citato art. 11 sexies, comma 1, lettera f della legge n. 248/2005. In altri termini, viene così ad instaurarsi, nell'ambito del rapporto giuridico intercorrente fra lo Stato e la medesima ENAV S.p.A., una nuova metodologia di calcolo dei costi tariffabili per i servizi di navigazione aerea, in rotta e in terminale, servizi le cui tariffe sono, ex lege, determinate, rispettivamente, secondo le formule del CUT (coefficiente unitario di tariffazione di rotta) e del CTT (coefficiente unitario di tariffazione di terminale). Siffatta nuova metodologia di calcolo, recepita – come innanzi ricordato – nel contesto dell'art. 8 del contratto di programma in rubrica, viene, poi, dettagliatamente illustrata, nei suoi peculiari aspetti tecnico-matematici, attraverso apposite tabelle esplicative, allegate al contratto medesimo, tabelle alle quali si fa, pertanto, espresso rinvio per ogni ulteriore delucidazione e specificazione (cfr. allegati J, I, L);

- fissazione di obiettivi di sicurezza e qualità (artt. 6 e 7);

- obblighi di informazione, da parte dell'ENAV S.p.A., sull'andamento delle attività di competenza (art. 15);

- introduzione della contabilità analitica e separata e della relativa certificazione (art. 16);

- sistema di monitoraggio e di controllo (art. 18).

CONTRATTO DI SERVIZIO 2010/2012

- quantificazione dell'onere di spesa a carico dello Stato, relativamente alle fattispecie dei voli esentati o agevolati, ossia resi in condizione di "non remunerazione diretta dei costi" (art. 5, punti 1, 2, 3 e 4);

- previsione, ai sensi dell'art. 11 septies, commi 1 e 2, della citata legge n. 248/2005, di un importo pari a 30 milioni di euro annui, da erogarsi, con decorrenza dall'anno 2006, a parziale compensazione del costo degli ammortamenti degli impianti e delle attrezzature dell'ENAV S.p.A. destinati a garantire i dovuti standard di sicurezza tecnico-operativa (art. 5, punto 5);

- fissazione di obiettivi di sicurezza e qualità (art. 4);

- sistema di monitoraggio e di controllo (art. 6);

Da quanto precede, appare evidente come ai summenzionati contratti di programma e di servizio sia, senz'altro, da ascriversi una valenza meramente

ricognitiva, trattandosi, nella specie, di disciplinare ex post un arco temporale ormai del tutto decorso (appunto, il periodo 2010/2012).

Di qui, ovviamente, l'inderogabile necessità di pervenire, con la massima urgenza, all'auspicato obiettivo del dovuto perfezionamento dei due medesimi atti contrattuali. In merito, circa la tempistica dell'iter procedimentale afferente a tali contratti, si precisa ehe la relativa fase istruttoria è stata esperita da un apposito Gruppo tecnico di lavoro, composto dai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa, dell'ENAV S.p.A. e dell'ENAC. Tale fase istruttoria è risultata fortemente condizionata sia dall'esigenza di preliminare definizione del pregresso periodo regolatorio 2007/2009, sia dalla necessità di previo reperimento della piena copertura finanziaria per le obbligazioni a carico dello Stato (circa la mancante somma di euro 17.800.000, quale quota parte dell'importo di euro 30.000.000, per l'anno 2012, di spettanza dell'ENAV S.p.A., ex art. 11 septies, commi 1 e 2 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, piena copertura finanziaria solo recentemente conseguita, in virtù del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, art. 25, comma 5), sia infine dalla necessità di adeguare gli schemi negoziali 2010/2012 alla sopravvenuta normativa nazionale di riassetto in materia di agevolazioni e esenzioni tariffarie (art. 4, comma 41 della legge n. 183/2011, cosiddetta legge di stabilità 2012), nonché alla superiore normativa comunitaria di cui ai regolamenti n. 691/2010 e n. 1191/2010 (regolamenti, questi, introduttivi di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale per i soggetti fornitori di servizi di navigazione aerea – nel nostro caso l'ENAV S.p.A. – sistema che supera ex iure i precedenti sistemi nazionali basati sia sulla metodologia del cost cap, con l'ovvio corollario della esatta individuazione di un coefficiente di efficientamento aziendale, sia sulla metodologia del cost recovery).

Tanto si rappresenta per le conseguenti determinazioni circa il prosieguo dell'iter procedimentale.

Il CAPO DI GABINETTO
Giacomo AIELLO